



COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA PROVINCIA DI AVELLINO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3 del 27-04-2021

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:10 nella Sala delle adunanze della sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presiede la seduta il Sindaco Carmine De Fazio

All'appello risultano

De Fazio Carmine	P	Zaccaria Gianluca	A
Ciriello Paolo	A	De Micco Antonio	P
Sciarrillo Riccardo	P	Zaccaria Ferdinando	A
Cosentino Antonio	P	De Stefano Antonio Mariano	P
Zaccaria Giuseppe	A	De Sapia Pellegrino	P
Renna Marco	P		

Assiste il Segretario Comunale Anna Mutascio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmine De Fazio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE

Il Sindaco – Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno e relaziona in merito, precisando che gli uffici avevano avanzato la proposta di procedere all’aumento delle aliquote *de quibus* per far fronte ad interventi e procedimenti in essere, verificatisi *medio tempore*, necessitanti di copertura finanziaria, ma che l’amministrazione comunale ha, ciò nonostante, risposto negativamente a tale proposta.

Prende la parola il segretario comunale, dott. ssa Anna Mutascio, la quale tiene a precisare che se si è potuto procedere anche per quest’anno alla conferma delle aliquote in oggetto e relative al punto precedente grazie al lavoro certosino, meticoloso e professionale che ha svolto e continua a svolgere l’ing. Ivano Petrillo, responsabile UTC, che, così operando, ha garantito ulteriori entrate che hanno permesso il pareggio del bilancio di previsione 2021 – 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale esclusi quelli appartenenti agli IACP ora ATER;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di

abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo

ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono*

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto di legge vigenti non regolamentato si applicano le disposizioni”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30.09.2020 è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della Nuova Imposta Municipale Unica (IMU);

ATTESO che è volontà dell’amministrazione comunale confermare le aliquote già vigenti per il 2020, approvate con deliberazione di C. C. n. 18 del 30.09.2020, secondo il prospetto di seguito riportato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (fatta eccezione per le categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/2; C/6 e C/7)	ESENTE
Abitazione principale di lusso (categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/2; C/6 e C/7)	5 per mille e detrazione euro 200,00
Fabbricati rurali strumentali	ESENTE
"Beni merce"	1 per mille
Terreni agricoli	ESENTE
Fabbricati gruppo "D"	9,1 per mille
Altri fabbricati distinti in catasto nelle categorie diverse dall’abitazione principale	9,1 per mille
Aree fabbricabili	9,1 per mille
Immobili concessi in comodato d’uso gratuito e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/2; C/6 e C/7)	9,1 per mille

RIMARCATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Acquisiti i pareri favorevoli per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i.;
- Il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- Vista la L. 27 dicembre 2020, n. 178;

Con la seguente votazione: presenti n. 7, votanti n. 7, favorevoli all'unanimità,

DELIBERA

- 1) **Tutto** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di confermare** per l'anno 2021 le aliquote IMU indicate nel seguente prospetto, approvate con deliberazione di C. C. n. 18 del 30.09.2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale (fatta eccezione per le categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/2; C/6 e C/7)	ESENTE
Abitazione principale di lusso categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/2; C/6 e C/7)	5 per mille e detrazione euro 200,00
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI
"Beni merce"	1 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
Fabbricati gruppo "D"	9,1 per mille
Altri fabbricati distinti in catasto nelle categorie diverse dall'abitazione principale	9,1 per mille
Aree fabbricabili	9,1 per mille
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/2; C/6 e C/7)	9,1 per mille

- 3) **Di dare atto** che gli obblighi dichiarativi e le relative scadenze, nonché le detrazioni e le esenzioni applicabili, sono quelle previste nel vigente Regolamento comunale della nuova IMU;
- 4) **Di dare atto** che le aliquote di cui al punto 1) hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- 5) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

DI DICHIARARE, con la seguente votazione: presenti n. 7, votanti n. 7, favorevoli all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-04-2021

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile
F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to De Fazio Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mutascio Anna

Prot. n. 192 li 28-04-2021

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì, 28-04-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Mar.Ilo Saverio Zaccaria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/00:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del dec. Leg.vo n. 267/2000

Sant'Angelo a Scala 27-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Mutascio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Sant'Angelo a Scala 28-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Mutascio